

N.ro 52495 di Repertorio

N.ro 28450 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici marzo duemilaventidue

14 marzo 2022

a Genova, nella sala Auditorium presso l'Acquario di Genova,
Area Porto Antico, Ponte Spinola.

Alla richiesta della Signora PUSILLO Angela Lucia, nata a Genova il 6 aprile 1954, domiciliata presso la sede dell'infradetta Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della "ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ACQUARIO DI GENOVA", con sede in Genova, Ponte Spinola, Area Porto Antico, codice fiscale 95040150104, Associazione Riconosciuta con delibera della Giunta Regionale n.ro 1406 del 24 aprile 1995 ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Liguria.

Io Dr. LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, sono certo dell'identità personale della richiedente e mi trovo in questo locale per assistere all'Assemblea straordinaria dei Soci dell'anzidetta Associazione, riunitasi in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione essendo andata deserta la prima e per redigerne il relativo verbale.

E pertanto io Notaio ho constatato e dò atto di quanto segue:

Registrato a GENOVA
UFFICIO ENTRATE GENOVA
il 16/03/2022
n. 9347
Serie 1T
Euro dei quali
Euro per trascrizione

è presente la predetta Signora PUSILLO Angela Lucia, Presidente del Consiglio Direttivo, richiedente, la quale -dato atto essere presenti, per il Consiglio stesso oltre ad ella quale presidente,

i Consiglieri Ademaro MORRA, Marino BERNARDINELLI, Marco FALCIDIENO, Rita DE MARIA, Lilia CAPOCACCIA, Giancarlo ALBERTELLI, Giovanni SAVOLDELLI, avendo giustificatao l'assenza i Consiglieri Aldo BAFICO ed Elisabetta DI PALO; è inoltre presente il Revisore dr. Roberto Minetti.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea la predetta signora PUSILLO Angela Lucia la quale invita me Notaio a redigere il presente verbale, procedendo quindi all'appello degli Associati.

Il Presidente da atto che l'assemblea è stata convocata con avviso del 22 febbraio 2022 recapitato ai soci.

Da tale appello figurano presenti:

- in proprio venti soci aventi diritto di intervento e voto;
- per delega diciannove soci aventi diritto di intervento e voto;

e così in totale trentanove soci dei sessantotto aventi diritto di intervento e voto in assemblea.

I soci risultano dall'elenco che scritto per tre facciate di altrettanti fogli vidimato dalla Comparsente e da me Notaio viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per dispensa datamene dalla Comparsente.

Le deleghe, previa verifica, vengono dal Presidente messe agli atti dell'Associazione.

Il Presidente, visto il risultato dell'appello degli Associati, dato atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara la presente Assemblea legalmente costituita a norma dell'articolo 6 dello Statuto vigente ritualmente approvato con verbale da me Notaio ricevuto in data 12 gennaio 1998 Rep.29505 ed atta a validamente deliberare sulle pratiche poste all'Ordine del Giorno del quale dà lettura all'Assemblea e che è del seguente tenore:

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione, con la presenza di un notaio, della proposta di statuto dell'Associazione, tenuto conto della personalità giuridica della stessa.

Prende la parola il Presidente, il quale, in merito al punto all'Ordine del Giorno, fa presente all'Assemblea come l'incontro odierno sia finalizzato ad approvare in via rituale il nuovo testo di statuto già oggetto di precedente assemblea degli associati tenutasi il 19 giugno 2019, ma non ritualmente in detta sede approvato.

Il Presidente ricorda che il nuovo testo di statuto è stato predisposto allo scopo di renderlo conforme alla normativa nazionale del terzo settore D.Lgs. n.117/2017, assumendo l'associazione la forma giuridica di organizzazione di volontariato il tutto allo scopo di consentirne l'iscrizione nell'apposita

sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente illustra in dettaglio agli intervenuti il contenuto dello statuto ed invita l'assemblea a deliberare in merito ricordando che la associazione muterà la propria denominazione in "ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ACQUARIO DI GENOVA ODV".

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di approvare un nuovo testo di Statuto, così come proposto dal Presidente e conseguentemente di mutare la denominazione sociale in **"ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ACQUARIO DI GENOVA ODV"**

Il detto Statuto, scritto su nove facciate di tre fogli, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, omessane la lettura per dispensa datamene dalla Comparsante che con me Notaio lo vidima.

L'Assemblea delega infine la Presidente PUSILLO Angela Lucia ad accettare ed introdurre nel presente verbale ed allegato statuto sociale le integrazioni e modifiche richieste dalle Competenti Autorità in sede di deposito del presente atto presso i pubblici Uffici

Si chiede l'applicazione al presente verbale delle agevolazioni fiscali di cui all'art.82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e quindi in particolare l'esenzione da bollo e dall'imposta di registro.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore sedici e trenta minuti.

Di null'altro richiesto, io Notaio ho ricevuto e redatto il presente verbale che ho letto alla Comparsa che lo approva e con me lo sottoscrive.

Il presente atto, scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e in parte di mia mano, occupa cinque facciate fin qui di due fogli.


F.TO: PUSILLO Angela Lucia

LUIGI CASTELLO NOTAIO

Allegato "A" al n. 28450 di raccolta

Cognome	Nome	2022 pres	delega a
Albertelli	Giancarlo	1 P	
Arzani Grondona	Claudia	1	
Baracchini	Isabella	1	
Bennati	Marcello	1	
Bernardinelli	Marino	1 P	
Bibolini Tedeschi	Emilia	1	SAVOLDEZZI
Boccalon	Giovanna	1 P	
Bruzzone Morra	Alessandra	1 P	
Buratto	Enriqueta	1	
Cairola Conte	Pierina	1 P	
Camisetti Cappi	Elda	1 P	
Capocaccia	Fabio	1	
Capocaccia	Lilia	1 A	MARINEZZI
Caselli	Lorenzo	1	
Cavalli	Giovanni	1	
Chicco	Maurizio	1 P	
Ciucci	Luciano	1	CHICCO
Costa	Nicoletta	1	DE MARIA
Costacurta	Carlo	1	DE MARIA
Cravino	Liliana	1	
Dani	Alfredo	1	MOLINELLI LAUR
Demaria	Rita	1 P	
Demoro	Rocco Alfredo	1 P	
Descalzo Bennati	Marica	1	
Disint Ciucci	Adelaide	1	CHICCO
Drago	Maria Teresa	1	POSILLO
Falcidieno	Marco	1 P	
Fantoni Costa	Ina	1	BERNARDINELLI
Favati	Andrea	1	
Ferrari	Luisa	1	
Fiorentini	Silvana	1	
Ginocchio Del Bianco	Fernanda	1	MORRA P


Angelo Lucia Pirella



20 presenti
19 deleghe

Giorgioni	Creuse	1		
Leggiero	Roberto	1		
Lituania De Benedetti	Rosanna	1		
Manara Semino	Lella	1		BRUZZONE MORRA A
Marano	Flavio	1		
Marinelli	Mauro	1	P	
Mazzone	Guido	1		
Minutolo	Pasqualino	1		BOCCALON
Molinelli	Giacomina Laura	1	P	
Morra	Ademaro	1	P	KA
Muratori	Rosanna	1		
Onorato Caselli	Maria	1		
Penco Cardillo	Angiola	1	P	
Perasso	M.Cristina	1		
Pescetto	Giuliana	1		BOCCICCHIO
Picone	Paola	1		PUSILLO
Pisano	Erzilia	1		
Polloni Marano	Silvana	1		
Pusillo	Lucia	1	P	
Raimondi	Sergio	1		SAVOLDELLI
Reami	Giuseppe	1	P	
Repetto	Alessandro	1		
Riva	Walter	1		
Salerni	Giorgio	1		
Sanacuore	Maria Giovanna	1		
Savoldelli	Giovanni	1	P	
Sorbello	Rosario	1		
Thea	Maria	1		BERNARDINELLI
Totis	Teresa	1		
Varini	Sara	1		MOLINELLI
Venturino	Marina	1		
Zilocchi	Giovanna	1	P	

Angelo Luca Pinello



Bochicchio	Maria Pina	P	
Del Re Priano	Laura		
Fugassa	Emilia	P	BOCHICCHIO
Nelli Mazza	Milena		BOCCALON

Angelo Lucic Prentis



ALLEGATO "B" ALL'ATTO N.RO 28450 DI RACCOLTA

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ACQUARIO DI GENOVA ODV**", che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, l'Ente di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ex Articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e in particolare:

attività di cui alla lettera d) in campo di educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative e quelle di cui alla lettera i) quali organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5.

Tali attività si espliciteranno nel promuovere e organizzare attività carattere culturale, didattico, scientifico e tecnologico, anche in collaborazione con l'Acquario di Genova, nell'ambito della Regione Liguria, con ricadute sul settore ambientale, turistico, culturale e tecnologico-scientifico.

Inoltre le iniziative avranno la missione di arricchire culturalmente la popolazione del campo dell'ambiente, in particolare di quello marino.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'Articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali

rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'Articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro nu-

mero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associative;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ARTICOLO 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto purché iscritti

da almeno tre mesi nel libro degli associati;

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ARTICOLO 7 – Volontari Associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non

può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Articolo 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati

- Organo di amministrazione

- Presidente

- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 30 del D.Lgs 117/2017)

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 31 del D.Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate: le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 9 -Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga

necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associa-

zione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento la trasformazione la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono

scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'Articolo 26 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge al suo interno il presidente e il vice presidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea almeno una volta all'anno e dell'Organo di amministrazione almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 30 del D.Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'Articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'Articolo 14 del D.Lgs.117/17 sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'Articolo 31 del D.Lgs 117/2017. È formato in caso di nomina da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lqs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ARTICOLO 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'Articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alla

disciplina vigente in materia.

F.TO: PUSILLO ANGELA LUCIA

LUIGI CASTELLO NOTAIO